



**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA  
SETTORE V**

**ORDINANZA N. 07/2017**

**OGGETTO: REVOCA Ordinanza n 04/2017 : Chiusura al transito della strada provinciale S.P. 93 (ex S.S. 110) nel tratto in località Giglioli del Comune di Maierato al KM 3 + 800 circa, in corrispondenza del dissesto del manto stradale (fg. 6 - p.lla 153) a seguito del Decreto di sequestro preventivo emesso in data 23.03.2017 dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Vista** la propria Ordinanza n°4/2017 del 23/03/2017 di chiusura al transito della strada provinciale S.P. n.93 (ex S.S. 110) nel tratto in località Giglioli del Comune di Maierato al KM 3 + 800 circa, in corrispondenza del dissesto del manto stradale (fg. 6 - p.lla 153), emessa a seguito di notifica del Verbale di sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza per conto della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, a causa di pericolo per la circolazione;

**Visto** il provvedimento della Procura della Repubblica di Vibo Valentia del 24/04/2017 con il quale, a seguito di specifica istanza di questa Provincia, finalizzata all'eventuale riapertura al traffico della predetta strada a seguito del provvedimento del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia del 28/03/2017, n. 583/17 R. G. Gip, si autorizzava l'installazione della segnaletica concernente lo stato di pericolo nel tratto sottoposto a vincolo;

**Vista** la richiesta di questa Provincia, a seguito dell'avvenuta installazione della predetta segnaletica, integrata da successiva ed ulteriore documentazione, tendente ad ottenere, al medesimo scopo, l'autorizzazione al dissequestro del tratto di strada interessato;

**Visto** il decreto di dissequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia in data 13/06/2017, notificato alla Provincia di Vibo Valentia in data 14/06/2017, con il quale, pur rilevando che l'installata segnaletica consente di far

risaltare la sussistenza del pericolo già rilevato ma non di eliminarlo, si evidenzia che in ordine al reato indicato nel citato provvedimento del Gip è avvenuta l'installazione della segnaletica orizzontale e verticale prevista nella perizia a suo tempo approvata con determina n. 333 del 12/04/2017;

**Dato atto** che le attività finalizzate all'eliminazione dello stato di pericolo sono state assegnate al Comune di Maierato a seguito di riunione appositamente convocata da S.E. il Prefetto della Provincia;

**Vista** la nota del Comune di Maierato n. 2739 di data odierna, con la quale si specifica, a seguito di richiesta, che sono stati affidati gli incarichi di redazione sia di una perizia geologica che della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento;

**Rilevato** il preminente interesse pubblico a consentire, sia pure con l'applicazione di cautele particolari finalizzate ad impedire qualunque evento dannoso alla cui causazione possa essere determinante o anche solo concorrente lo stato della strada, la riapertura al traffico veicolare, dimostrato dal clamore che la chiusura dell'arteria ha provocato nell'opinione pubblica e la pressione esercitata perché ciò possa verificarsi, testimoniati da innumerevoli interventi sui mezzi di comunicazione di massa da parte di Sindaci, altre Autorità istituzionali, Comitati spontanei e semplici cittadini e da periodici incontri e riunioni in diverse sedi, tra le quali questa Provincia;

**Considerata** pertanto l'opportunità di procedere alla revoca dell'ordinanza in oggetto nelle more della esecuzione dell'intervento da realizzarsi a cura del Comune di Maierato, cui corrisponde l'obbligo di rivedere l'intero procedimento a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori;

**Considerata** nel contempo la necessità di adottare ogni opportuna cautela nella circolazione stradale finalizzata ad impedire qualunque evento dannoso alla cui causazione possa essere determinante o anche solo concorrente lo stato della strada;

**Ritenuto che**, nelle more dell'esecuzione dell'intervento definitivo e della successiva rivalutazione del procedimento, sia opportuno limitare la velocità dei veicoli in prossimità del tratto di strada interessata progressivamente a 50 Km/h, a 30 Km/h a 10 Km/h (velocità analoga a quella di cantiere) in corrispondenza del restringimento di carreggiata presente al Km 3+800, come da segnaletica appositamente installata;

**Visto** il decreto del presidente n. 3 del 22/04/2016 che dispone che i responsabili dei servizi e/o degli uffici e/o dei procedimenti, dalla data di pubblicazione del presente decreto e sino a nuove disposizioni, con l'autonomia di legge della fase istruttoria e nel massimo rispetto imprescindibile delle esigenze procedurali poste a

garanzia dell'interesse pubblico dalle leggi e regolamenti, predispongano e vistinno tutti gli atti aventi rilevanza e valore esterni rispetto all'Amministrazione, da sottoporre per l'adozione al Segretario Generale;

**Rilevata** di conseguenza la propria competenza in merito;

Visto l'art. 107 D.lgs 267/2000.

## ORDINA

- Per la causale su espressa, la revoca della propria precedente ordinanza n. 4/2017, relativa all'oggetto.

*Si da atto che per effetto della revoca di cui sopra, nelle more dell'esecuzione dell'intervento definitivo affidato al Comune di Maierato e della successiva rivalutazione del procedimento, viene consentito il traffico veicolare sulla strada provinciale S.P. n.93 (ex S.S. 110) nel tratto in località Giglioli del Comune di Maierato al KM 3 + 800 circa in corrispondenza del dissesto del manto stradale (fg. 6 - p.lla 153), previa rimozione degli sbarramenti e della segnaletica di divieto.*

## ORDINA

- *altresì che, sempre nelle more dell'esecuzione dell'intervento definitivo affidato al Comune di Maierato e della successiva rivalutazione del procedimento, sia limitata la velocità dei veicoli in prossimità del tratto di strada interessata progressivamente a 50 Km/h, a 30 Km/h a 10 Km/h (velocità analoga a quella di cantiere) in corrispondenza del restringimento di carreggiata presente al Km 3+800, come da segnaletica appositamente installata.*

I soggetti cui la presente Ordinanza è indirizzata, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti a:

- adozione di tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- apposizione di eventuale ulteriore segnaletica di pericolo oltre quella già posta in essere dalla Provincia di Vibo Valentia.
- divulgazione della ordinanza alle preposte Autorità rendendola pubblica.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta ai sensi dell'Artt. 11 e12 del vigente Nuovo Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono invitati a vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

L'Amministrazione Provinciale è completamente sollevata da eventuali responsabilità civili e/o penali, per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza della mancata osservanza dei divieti di cui alla presente.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i.).

*Si dichiara che la sottoscrizione del presente atto contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ed ai sensi dell'Art. 147 bis del T.U.EE.LL. 267/2000 e dell'Art. 3 del regolamento sui controlli interni.*



**Il Segretario Generale  
Avv. Cesare Pelaia**

